

La “nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 12 giugno 2019

Con l'entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subito una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti” *(Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l'istanza di sospensione del procedimento disciplinare in attesa che fosse definito quello penale)*.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 12 giugno 2019

Riferimenti normativi: [l. 247 2012 54](#)